

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **GATTO, ALBERTI e TIBALDI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 NOVEMBRE 1958

Disposizioni per la profilassi contro la poliomielite

ONOREVOLI SENATORI. — Il giustificato allarme suscitato quest'anno nell'opinione pubblica dalla diffusione della poliomielite in alcune provincie dell'Italia centrale e meridionale ha messo in luce in forma drammatica alcuni aspetti del problema della profilassi di massa di detta malattia nel nostro Paese. Essi vertono soprattutto sulla produzione, sull'importazione e distribuzione del vaccino nonchè sui metodi seguiti nell'attuare la vaccinazione e nel controllarne l'andamento.

Sia dalla stampa periodica che dai dibattiti parlamentari è emerso che, tenuto conto dell'eccezionalità della situazione epidemiologica e della funzione di inderogabile utilità pubblica assunta dal vaccino, non sono stati tempestivamente attuati provvedimenti atti ad adeguare l'importazione e la produzione all'effettivo bisogno e soprattutto a contenere il prezzo del vaccino nei limiti degli effettivi costi, al fine di renderne l'acquisto il più possibile agevole alla gran parte delle famiglie.

È emerso in particolare:

a) che profitti inammissibili, soprattutto nelle presenti circostanze, sono stati

realizzati oltrechè dall'industria, dagli importatori e dai grossisti;

b) che, senza che fattori nuovi fossero intervenuti, sotto la pressione dell'opinione pubblica e del Parlamento, è stato ridotto a due riprese il prezzo del vaccino, pur restando esso ancora lontano dal limite che i dati resi noti dimostrano come possibile;

c) che l'elevato prezzo di vendita al minuto del vaccino, inizialmente ammontante ad oltre il 500 per cento dell'effettivo costo di produzione o del prezzo all'arrivo nel territorio nazionale, ha costituito una sensibile remora alla diffusione della vaccinazione nel periodo più utile;

d) che, assolutamente inadeguata essendo la produzione nazionale all'effettivo bisogno, l'importazione è stata tuttavia lontana dal soddisfare la richiesta;

e) che è mancata, o non è stata resa nota, l'impostazione di un piano nazionale di vaccinazione di massa a più o meno lunga scadenza, che prevedesse tutti gli aspetti del problema, dalla produzione e dall'importazione del vaccino all'attuazione ed al controllo della vaccinazione.

LEGISLATURA III - 1958 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Inoltre l'aver lasciato al normale commercio una parte della distribuzione ed alla pratica privata una parte della vaccinazione ha dato luogo ai seguenti lamentati inconvenienti:

a) mancanza di una precisa garanzia sulla conservazione del vaccino che, per mantenere intatta la sua attività, deve essere tenuto costantemente in determinate condizioni ambientali;

b) mancanza di controllo sul numero, sull'incidenza della morbidità, sulle condizioni fisiche dei vaccinati; non essendo state compilate schede tipo per i soggetti sottoposti a vaccinazione.

I presentatori pensano che il problema si ponga ormai con caratteristiche di importan-

za nazionale tali da dover richiedere un serio e particolare impegno del Governo e che, ad affrontarlo adeguatamente, occorra considerare l'unica arma di cui sin'oggi disponiamo per la profilassi della poliomielite (il vaccino) come un presidio di utilità pubblica, tale cioè da non potersi, almeno per alcuni anni ancora, comprendere tra i comuni prodotti farmaceutici, per quanto concerne produzione, importazione, distribuzione e uso.

Confidiamo pertanto che gli onorevoli colleghi vorranno approvare il presente disegno di legge diretto ad attuare una profilassi di massa la più estesa possibile.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Allo scopo di attuare una profilassi il più possibile estesa della poliomielite il Ministero della sanità procederà ad acquistare direttamente dalle ditte produttrici vaccino antipoliomielitico in quantità sufficiente a vaccinare tutta la popolazione infantile sino agli anni nove.

Per gli acquisti all'estero il Governo si avvarrà al caso delle organizzazioni internazionali poste a difesa delle popolazioni dalle malattie diffusibili.

Ai fini anche di una esatta rilevazione statistica e del controllo dei soggetti vaccinati, ogni tipo di vaccino antipoliomielitico, per la durata di cinque anni, è escluso dal commercio privato.

Art. 2.

Il Ministero della sanità disporrà che le vaccinazioni contro la poliomielite vengano effettuate presso gli ambulatori a carattere pubblico e specificatamente: uffici sanitari comunali, laboratori provinciali di igiene e profilassi, ambulatori di condotta medica, consultori pediatrici dell'O.N.M.I., ambulatori di ospedali, ambulatori medico-scolasti-

ci, ed altre istituzioni pubbliche che possano svolgere analoga funzione.

La vaccinazione di tutti i bambini sino all'età di anni nove, appartenenti a famiglie non abbienti, è a carico dello Stato. Per i soggetti che abbiano superato i nove anni e per gli appartenenti a famiglie abbienti quale che sia la loro età la vaccinazione sarà praticata a richiesta e con compenso da stabilirsi nel regolamento.

Art. 3.

Per ognuno dei soggetti vaccinati dovrà essere compilata una scheda tipo a fini statistici e di controllo, da depositarsi presso gli uffici sanitari di ogni Comune.

Art. 4.

Per far fronte alla spesa occorrente il Ministro del tesoro è autorizzato a mettere a disposizione del Ministero della sanità la somma occorrente, con proprio decreto.

Art. 5.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.